



Presidente

Fasc. Anac n. 1041/2021

Oggetto

OGGETTO: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PROVINCIALE E COMUNALE CHE ATTRAVERSA IL TERRITORIO COMUNALE". IMPORTO A BASE DI GARA EURO € 3.444.946,61 - CIG 7947647DC5. Aggiudicatario: [... OMISSIS ...] - Nota di definizione del procedimento istruttorio ex art. 21 del Regolamento di vigilanza.

Con nota prot. 28423 del 07.04.2021 l'Autorità comunicava ai soggetti interessati dal procedimento l'avvio dell'istruttoria finalizzata ad acquisire, in primo luogo, puntuali elementi conoscitivi e documentali in ordine alle modalità adottate per l'attuazione dell'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016, cui ha fatto ricorso codesto operatore economico G., risultato affidatario, nei riguardi di codesta S., nella qualità di ausiliaria, per la dimostrazione della qualificazione nella categoria OG3 IV Bis, richiesta dal bando e non posseduta da codesta impresa appaltatrice, laddove solamente in data 19.05.2021 risulta conseguita la qualificazione in OG3, classifica I, nonché delle attestazioni riferite al sistema di qualità aziendale e alle adeguate risorse economiche espresse anche in volume d'affari, ivi compresa la verifica della titolarità dei mezzi oggetto di avvalimento di cui all'elenco allegato al contratto di avvalimento.

Nell'ambito della stessa istruttoria, veniva altresì ricompresa la verifica dell'effettiva relativa spesa nella fase di esecuzione del contratto, nonché in ordine allo svolgimento degli adempimenti di cui all'art. 89, comma 9 del d.lgs. 50/2016 in ordine al riscontro, da parte del RUP, dell'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto, nonché richiedendo di acquisire anche elementi di conoscenza riguardo ai presupposti e alle valutazioni che avevano condotto codesta Amministrazione alla designazione del D.L. [... OMISSIS ...] in riferimento alle specifiche competenze dell'appalto, nonché alla designazione del collaudatore nella persona di un Geometra, come evidenziato nella segnalazione, nonché infine alla nomina del RUP presuntivamente "... alle dipendenze di altro Ente", in riferimento alle vigenti disposizioni codicistiche e al riparto delle competenze professionali tra la figura dell'ingegnere e quella dell'architetto, con invito a produrre la documentazione afferente alla nomina ed affidamento degli incarichi.

Infine, con riferimento ai contestati profili inerenti all'attuazione delle proposte migliorative indicate nell'offerta tecnica, da parte di G., è stato richiesto di comprovare l'avvenuta attuazione delle stesse, con particolare riferimento alla minimizzazione degli impatti ambientali delle lavorazioni, all'area di cantiere con relativi baraccamenti e segnaletica di sicurezza, al rilievo topografico, plano-altimetrico delle strade oggetto di intervento ed al sistema di progettazione BIM.

A seguito dell'avvio dell'istruttoria, codesta impresa G., con nota acquisita al prot. n. 34247 del 27.04.2021, rappresentava che *"La procedura di affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità provinciale e comunale di Mercato San Severino ha formato oggetto di un*



vasto contenzioso davanti al Tar instaurato proprio dalla segnalante ATI [... OMISIS ...]”, ritenendo che tale giudizio precludesse l’attivazione del procedimento di vigilanza da parte dell’ANAC ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di vigilanza, veniva quindi richiamata l’intervenuta sentenza del TAR Campania n. 1038/2021 che ha respinto integralmente la impugnativa di ATI [... OMISIS ...].

Con nota prot. 35384 del 30.04.2021 l’Autorità, nel rilevare la procedibilità dell’istruttoria a fronte dell’interesse dell’Autorità a verificare la fase esecutiva dell’appalto, in riferimento alle modalità di attuazione dell’istituto dell’avalimento e all’effettiva attuazione delle proposte migliorative indicate in sede di offerta, non interferenti con la suddetta pronuncia giurisdizionale, invitava pertanto codesta impresa a dare puntuale attuazione alle richieste informative e documentali di cui alla citata nota di avvio dell’istruttoria.

Nel merito dell’avvio del procedimento, codesta stazione appaltante forniva un primo riscontro con nota acquisita al prot. 34586 del 28.04.2021, ritenuto incompleto dall’Autorità; pertanto, su sollecito codesta stazione appaltante inoltrava ulteriore comunicazione acquisita al prot. n. 36961 del 10.05.2021, con la quale veniva in particolare precisato di aver operato *“in conformità a quanto disposto dall’art. 89 comma 9...”*, rinviando alla relazione del DL nell’ambito della quale, in riferimento alle modalità attuative dell’istituto dell’avalimento, risulta evidenziato che *“L’impresa Appaltatrice G. con nota 24/02/2021 ha provveduto a comunicare alla stazione appaltante e alla D.L. il sub-affidamento all’impresa ausiliaria S. ai sensi dell’art.105 comma 2”* e che *“Con nota 06/03/2021 l’impresa G. ha richiesto autorizzazione al Sub-Appalto per il noleggio a caldo delle attrezzature, a firma del legale Rappresentante della G., sig. [... OMISIS ...], con erroneo timbro apposto di altra società; la stessa è stata autorizzata con silenzio assenso”*.

Tali affidamenti richiamati fanno riferimento ad un sub affidamento relativo al noleggio a caldo di vibrofinitrice, rullo compattatore, fresatrice stradale con costo della manodopera inferiore al 50%, facendo riferimento ad un valore dell’affidamento inferiore ad euro 100.000; lo stesso subappalto richiamato fa riferimento ad una richiesta di autorizzazione a subappaltare all’ausiliaria riguardante il generico noleggio a caldo di attrezzature e personale, per un importo stimato in euro 150.000 circa.

Lo stesso DL prosegue nel rilevare che *“L’impresa ausiliaria S. ha provveduto in modo costante, sin dall’inizio dei lavori, all’effettività del prestito di personale e di varie e molteplici attrezzature in suo possesso dichiarate anche in sede di gara, idonee ed occorrenti all’esecuzione dei lavori”* e che *“Nel corso dell’esecuzione dei lavori si è provveduto a verificare le modalità attuative dell’avalimento e delle forniture ove si è accertato l’effettivo apporto dell’impresa ausiliaria delle risorse messe a disposizione in sede di gara, ivi comprese quelle inerenti alla qualificazione SOA OG3 e qualità”,* dando evidenza comunque dello stato di attuazione dell’appalto *“... da considerarsi avanzato con l’esecuzione dei lavori che interessano circa il 70% della lunghezza complessiva delle arterie stradali da realizzare; tuttora non è stato ancora prodotto alcun SAL, in quanto il contratto è stato sottoscritto solo da pochi giorni”*.

Infine, il DL evidenziava che *“I soggetti intervenuti sin d’ora nel corso dell’appalto oltre ad eventuali noleggiatori a freddo, sono i seguenti: - L’impresa appaltatrice G.; - L’impresa ausiliaria S.; - Il fornitore del conglomerato bituminoso [... OMISIS ...] e relativi vettori dallo stesso per il trasporto; - Gli impianti di riciclaggio, che si sono occupati sia del ritiro dei rifiuti prodotti che del trasporto del conglomerato bituminoso: [... OMISIS ...] con sede in [... OMISIS ...]”*.

In riferimento, poi, ai contestati profili inerenti l’attuazione delle proposte migliorative indicate nell’offerta tecnica dall’appaltatore, codesta stazione appaltante - nel rilevare preliminarmente che *“il contratto è stato sottoscritto in data 23.04.2021, e che i lavori sono iniziati, in data 01.03.2021, a seguito della rimozione della sospensiva da parte del TAR, con verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge in via di*



urgenza. Essi hanno interessato, solo alcune arterie stradali funzionali al collegamento con l'ospedale" - rappresentava che "le migliori offerte in fase di gara dalla ditta G. sono in corso di esecuzione", producendo a tale riguardo una selezione fotografica esemplificativa dell'archivio di foto e video eseguite durante le fasi di lavoro.

Con successiva comunicazione acquisita al prot. n. 36983 del 10.05.2021 codesta impresa ausiliaria S. forniva riscontro all'avvio dell'istruttoria, riferendo in primo luogo in ordine all'impegno assunto *"...a mettere e a tenere a disposizione dell'ausiliata e della stazione appaltante la propria attestazione di qualificazione SOA, nella specie riferita sia alla categoria OG3 classifica IV bis, con tutte le sottostanti dotazioni in termini di risorse umane e material"*.

In merito al profilo riguardante la prospettata indisponibilità, tra i diversi mezzi elencati nel contratto di avvalimento del 29 luglio 2019 *"(i) della "VibrofinitriceDyncpacF1214W"; (ii) del veicolo 'Ford Transit [... OMISSIS ...], nel richiamare l'intervenuta sentenza n. 1038 del 23 aprile 2021 – con la quale "il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Salerno), abbia integralmente rigettato il ricorso proposto dalle due imprese segnalanti, respingendo totalmente anche tutte le loro rimostranze in merito alla invalidità del contratto di avvalimento oggetto della presente vicenda" - codesta impresa ha altresì fatto riferimento ad "un mero strumentale travisamento, indotto con ogni probabilità da un errore di scritturazione commesso dal perito incaricato dal competente Tribunale di predisporre la relazione di stima del ramo d'azienda acquisito dalla scrivente a mezzo della sopra citata operazione di affitto"*.

Riguardo, invece, all'effettivo prestito, codesta impresa ha fatto presente, tra l'altro, che *"(i) i lavori sono stati avviati in data 1° marzo 2021, come da relativo verbale di consegna; (ii) l'avanzamento della prestazione, anche alla luce delle iniziative giudiziarie messe in campo dalle due imprese segnalanti, è stato quasi immediatamente sospeso a far data dall'8 aprile 2021"*, dando dunque evidenza che *"(iii) nel limitato lasso di tempo tra la data di consegna dei lavori e la sospensione degli stessi la produzione del cantiere è stata estremamente contenuta, tanto da non consentire all'appaltatore di raggiungere neppure l'importo minimo per l'emissione del primo Stato d'Avanzamento Lavori"* e che *"i rapporti tra l'ausiliaria e l'ausiliata sono stati, di conseguenza, estremamente limitati"*. Sulla scorta di tali elementi, codesta impresa riteneva di *"aver definitivamente chiarito la vicenda"*, richiedendo, *"...ove occorrente, di essere ascoltati dinanzi all'Unità Organizzativa competente"*.

Codesta impresa ausiliata G. riscontrava, infine, l'avvio del procedimento con nota acquisita al prot. n. 37539 del 10.05.2021, insistendo in primis sulla *"improcedibilità dell'attività istruttoria, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del Regolamento sull'esercizio della attività di vigilanza in materia di contratti pubblici..."*. Nel merito, veniva quindi ribadito che la decisione del TAR, di cui alla sentenza predetta *"ha accertato, sui profili di interesse della presente attività istruttoria: -la validità del contratto di avvalimento; - la idoneità delle risorse messe a disposizione e del correlato impegno della ausiliaria; - la insussistenza di profili invalidanti relativi alla erronea indicazione di due mezzi, dovuti a meri errori materiali e superati dalla comprovata disponibilità di mezzi di pari valore; - la sostenibilità ed attendibilità della offerta tecnica ed economica, anche in relazione alle migliori proposte"*.

Codesta impresa conclusivamente si rimetteva comunque alla relazione del Direttore di Lavori, sostenendo che la stessa comprovava *"l'utilizzo in fase di esecuzione delle migliori dichiarate in gara"*.

In relazione a quanto comunicato, l'Autorità, con nota prot. n. 41127 del 20.05.2021, rilevando la mancata esaustività degli elementi informativi presentati da codesta Amministrazione, in primo luogo ascrivibile alla mancata trasmissione degli atti documentali a supporto delle considerazioni da codesta stazione appaltante, è stato richiesto di fornire i verbali di sopralluogo all'uopo svolti in relazione alle



dedotte finalità, con la specifica identificazione del personale ed attrezzature riferibili alla predetta ausiliaria, anche mediante la produzione dei giornali di lavori, avendo cura di specificare la riconducibilità delle varie risorse alle rispettive aziende di appartenenza, a comprova dell'effettivo apporto delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria in sede di gara.

In riferimento all'andamento dell'appalto, tenuto conto di quanto previsto nel contratto, secondo cui "Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi ...", è stato altresì richiesto di voler esplicitare le tempistiche mediante la produzione del verbale di consegna definitiva e del relativo cronoprogramma, dando evidenza dello stato di attuazione dei lavori, insistendo altresì nella richiesta di voler esplicitare le valutazioni sottese alla designazione del D.L. del RUP, documentando il possesso dei requisiti posseduti dal citato collaudatore per la nomina, nonché dal medesimo D.L. in riferimento alle specifiche competenze dell'appalto, con evidenziazione della sussistenza dei presupposti normativi e del rispetto delle Linee Guida n. 3 dell'Autorità in riferimento alla designazione del RUP.

In assenza di riscontro, con successiva comunicazione prot. n. 67676 del 17.09.2021 è stato inoltrato un sollecito per il riscontro della predetta comunicazione, richiedendo di far pervenire una relazione illustrativa corredata da documentazione entro il termine di 10 giorni ai sensi dell'art. 213, comma 13 del d.lgs. 50/2016, cui non è conseguito alcun riscontro da parte di codesta Stazione appaltante.

Fermo restando il predetto mancato riscontro, che è stato oggetto di specifica comunicazione all'Ufficio competente in materia di sanzioni ex art. 213, comma 13 del codice, in relazione agli elementi venuti in rilievo, nel prendere atto del contenuto della citata sentenza del TAR Campania n. 1038/2021 che ha respinto l'impugnativa di ATI [... OMISSIS ...], non appellata, va comunque rilevata la procedibilità dell'istruttoria, come già dedotto, avuto riguardo all'interesse dell'Autorità a verificare, nell'ambito del procedimento in esame, la fase esecutiva dell'appalto, in riferimento alle modalità di attuazione dell'istituto dell'avvalimento e all'effettiva attuazione delle proposte migliorative indicate in sede di offerta, non interferenti con la suddetta pronuncia giurisdizionale.

Ciò posto, in merito all'effettività del prestito delle risorse messe a disposizione con il contratto di avvalimento - nel precisare, come peraltro rilevato dal TAR nella citata sentenza, il venire in rilievo di un avvalimento concernente l'attestazione SOA per la categoria OG3, classifica IV bis, nonché l'attestazione del sistema di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015, per il quale *"la S. ha messo a disposizione della G. l'intera struttura d'impresa che ha consentito alla stessa di ottenere la predetta certificazione di qualità e in particolare il nucleo centrale ed essenziale dell'organigramma aziendale in cui risiedono quelle conoscenze e quelle competenze che garantiscono la qualità dei processi e dei prodotti aziendali e sulla cui valutazione si concentra la certificazione di qualità"* - alla luce degli elementi prodotti da codesta stazione appaltante e da codeste imprese, si osserva il venire in rilievo di un limitato apporto delle risorse dell'ausiliaria, come confermato dalla stessa S., la quale riferiva che *"i rapporti tra l'ausiliaria e l'ausiliata sono stati, di conseguenza, estremamente limitati"*.

Gli stessi documenti prodotti dalla stazione appaltante evidenzerebbero un'ipotesi di subaffidamento di nolo a caldo di macchinari tra ausiliaria e ausiliata di importo inferiore ad euro 100.000, nonché l'autorizzazione ad un subappalto per noleggio a caldo e personale di importo pari ad euro 150.000, che parrebbero idonei a comprovare la messa a disposizione, per l'intera durata dell'appalto, delle risorse oggetto di avvalimento, tenuto conto di quanto dedotto da codesta stazione appaltante in merito allo stato di attuazione dell'appalto *"... da considerarsi avanzato con l'esecuzione dei lavori che interessano circa il 70% della lunghezza complessiva delle arterie stradali da realizzare; tuttora non è stato ancora prodotto alcun*



SAL, in quanto il contratto è stato sottoscritto solo da pochi giorni", peraltro non in coerenza con quanto dedotto da codesta impresa S., laddove invece si deduceva un limitato stato di avanzamento dei lavori. A tale riguardo, si ritiene di osservare che tali modalità operative non appaiono in linea con il disposto di cui all'art. 89 del d.lgs. 50/2016, con particolare riferimento al comma 9, che, al fine di evitare un utilizzo meramente cartolare dell'istituto dell'avvalimento, salvaguardando al contempo le capacità esecutive sottese al rilascio dell'attestazione di qualificazione, ha espressamente richiesto l'effettivo utilizzo di quanto messo a disposizione da parte dell'ausiliaria.

Pertanto, risulta innegabile che, alla luce del disposto di cui all'art. 89, comma 9 del Codice, codificando un principio già consolidatosi nel tempo, la messa a disposizione dell'intera organizzazione aziendale, sottesa alla qualificazione SOA (cfr. Cons. Stato, sentenza n. 852 del 23 febbraio 2017), da parte dell'impresa ausiliaria deve essere accompagnata dall'effettivo impiego delle risorse da parte dell'impresa ausiliata per tutta la durata dell'appalto, prevedendo espressamente la legge, quale conseguenza di un'eventuale omissione, la risoluzione del contratto d'appalto.

Si osserva, altresì, il disposto di cui all'art. 89 del d.lgs. 50/2016, con particolare riferimento al comma 9, laddove si prevede, tra l'altro, espressamente che *"In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto....."*, non risultando dimostrato da codesta Stazione appaltante lo svolgimento delle predette verifiche in ordine all'effettivo impiego delle risorse di cui al contratto di avvalimento, mediante la produzione dei verbali di sopralluogo all'uopo svolti in relazione alle dedotte finalità, richiesti nel corso dell'istruttoria.

Sotto diverso profilo, in merito allo stato di attuazione dell'appalto, in assenza delle ulteriori controdeduzioni, non fatte pervenire da codesta stazione appaltante, codesta impresa S. riferisce che *"i lavori sono stati avviati in data 1° marzo 2021"* e che *"l'avanzamento della prestazione è stato quasi immediatamente sospeso a far data dall'8 aprile 2021"*.

La stessa stazione appaltante, nel far riferimento al verbale di consegna lavori sotto riserva di legge in via d'urgenza in data 01.03.2021, riferisce che i lavori hanno interessato *"solo alcune arterie stradali funzionali al collegamento con l'ospedale"*, pur dando atto di uno stato di avanzamento pari al 70% della lunghezza complessiva delle arterie stradali da realizzare, senza però fornire specifici elementi sulle sospensioni intercorse.

Dalla lettura del contratto di appalto si desume, tuttavia, l'andamento dei lavori dalla ripresa sotto riserva di legge in data 01.03.2021 alla data di stipula del 23.04.2021, rilevando l'intervenuta sospensione dal 09.04.2021 al 14.04.2021, lasciando intendere che già alla data del 23.04.2021 di stipula del contratto risultavano decorsi circa 48 giorni dalla ripresa dei lavori, cui conseguirebbe che alla data del 09.05.2021, coincidente con il riscontro fornito da codesta Stazione appaltante, risulterebbero decorsi un numero di giorni di lavorazione che superano il termine di 60 giorni per il completamento delle opere, consentendo all'impresa di poter utilizzare un maggior tempo rispetto al termine contrattuale.

In ordine agli ulteriori profili oggetto di contestazione, in merito in primo luogo ai presupposti per la nomina del DL [... OMISSIS ...], pur in assenza di controdeduzioni da parte di codesta stazione appaltante, si richiamano al riguardo gli artt. 51 e 52, r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537 (Approvazione del regolamento



per le professioni d'ingegnere e di architetto); in particolare, il citato art. 51 dispone che: *"Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto [...]".*

In merito all'applicazione di tale articolo, si richiama la sentenza del TAR Latina n. 170/2020, con la quale veniva ribadito che *"è ancora attuale la ripartizione delle competenze tra architetti e ingegneri risultante dagli artt. 51 e 52, r.d. n. 2537 cit., che sono perciò tuttora applicabili (Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2019 n. 5012; sez. V, 21 novembre 2018 n. 6593; sez. VI, 15 marzo 2013 n. 1550; sez. IV, 5 giugno 2009 n. 4866). Conseguentemente, il progetto per la realizzazione di infrastrutture viarie che non siano strettamente connesse a un fabbricato, perché poste a sua pertinenza, e che dunque costituiscano interventi di urbanizzazione primaria, rientra tra le competenze esclusive degli ingegneri, non essendo riconducibili alle "opere di edilizia civile" che formano oggetto tanto della professione di ingegnere, quanto di quella di architetto (Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2019 n. 5012; sez. IV, 22 maggio 2000 n. 2938; sez. V, 6 aprile 1998 n. 416; sez. IV, 19 febbraio 1990 n. 92; TAR Campania, Napoli, 20 febbraio 2017 n. 1023; TAR Lazio, Latina, sez. I, 12 luglio 2013 n. 608; TAR Puglia, Lecce, sez. II, 31 maggio 2013 n. 1270)".* Ne consegue che anche la direzione lavori, afferente ai lavori in oggetto, concernenti lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità provinciale e comunale che attraversa il territorio comunale, dovrebbe risultare di competenza degli ingegneri, potendo rientrare nel concetto di "condotta" di lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, anche la direzione dei lavori, che risulterebbe pertanto non correttamente affidata ad un architetto.

In merito alla intercorsa designazione del collaudatore tecnico-amministrativo, nella persona del geom. [... OMISSIS ...], si osserva poi che codesta stazione appaltante ha fatto riferimento al d.P.R. n. 207/2010 art. 216 "Nomina del collaudatore" comma 6, laddove viene previsto che *"Il collaudo di lavori di manutenzione può essere affidato ad un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici ovvero ad un tecnico diplomato, geometra o perito, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione iscritto da almeno cinque anni all'ordine o collegio professionale di appartenenza".*

A tale riguardo, merita tuttavia rilevare che l'appalto in esame concerne, come sopra riportato, oltre che i lavori di manutenzione straordinaria, anche la messa in sicurezza della viabilità provinciale e comunale che attraversa il territorio comunale, configurandosi pertanto profili di perplessità in ordine all'applicabilità della citata normativa al caso di specie.

Peraltro, risulta che codesta stazione appaltante, con Determina n. 264 del 18.05.2021 ha preso atto delle dimissioni del collaudatore geometra [... OMISSIS ...], cui era stato conferito l'incarico di collaudatore con determina dello stesso Responsabile n. 197 del 27.04.2020 ed ha nominato al suo posto l'ingegnere [... OMISSIS ...], con conseguente allineamento al titolo professionale richiesto dalla legge.

In base a quanto sopra esposto ed in attuazione del relativo deliberato consiliare in data 20 ottobre 2021, si comunica la definizione del presente procedimento, con invito nei riguardi di codesta stazione appaltante e di codeste imprese a voler tener conto anche per il futuro di quanto specificatamente dedotto e rilevato nella presente comunicazione in vista di un più puntuale rispetto della normativa di settore, di cui all'art. 89 del codice, nonché la corretta applicazione, da parte di codesto Comune, dei principi richiamati in materia di affidamento di incarichi.

Al contempo, in attuazione della medesima delibera del Consiglio dell'ANAC, si richiede a codesta stazione appaltante di aggiornare l'Autorità in ordine all'intercorsa ultimazione delle relative opere, mediante produzione del certificato di ultimazione unitamente al relativo cronoprogramma, oltre



all'eventuale collaudo, con invito a tener conto dei rilievi formulati in merito alle modalità di attuazione dell'istituto dell'avvalimento ed alla tempistica osservata per l'esecuzione dei lavori nell'ambito dell'accertamento della regolarità delle prestazioni eseguite.

Per la produzione del primo aggiornamento si assegna il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente ai sensi dell'art. 213, comma 13 del d.gs. 50/2016.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente il 12 novembre 2021